REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con delibera Consiglio comunale n. 42 del 30/11/2015)

(Modificato con delibera Consiglio comunale n. 28 del 08/07/2017)

(Modificato con delibera Consiglio comunale n. 51 del 29.12.2023)

(Modificato con delibera Consiglio comunale n. 54 del 30.12.2024)

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

- a. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.3, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000, dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, all'art.4 del Decreto Legge n.50/2017 e dal Decreto Legge n.34/2020 convertito con modificazioni in Legge 77/2020.
- b. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

- a. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
- b. Presupposto per il pagamento dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Bolsena. A titolo esemplificativo e non esaustivo per tali si intendono: alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, country house, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, centri di vacanza per ragazzi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e residenze d'epoca, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. 50/2017, convertito in Legge n.96/2017.

ARTICOLO 3 Finalità dell'imposta

a. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Bolsena, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione della città e a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ARTICOLO 4
Soggetto passivo

- a. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Bolsena, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, situate nel territorio del Comune.
- b. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato ed il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
- c. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta ed il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi.

ARTICOLO 5 Misura dell'imposta

- a. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, nelle strutture ricettive di cui all'art.2 fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.
- b. L'imposta è determinata secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. La misura dell'imposta è differenziata in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
- c. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del TUEL lett. f). In mancanza di deliberazione annuale della Giunta comunale si intendono confermate le tariffe in vigore.

ARTICOLO 6 Esenzioni e riduzioni

- a. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- i minori (fino al compimento del decimo anno di età);
- gli anziani (sopra l'ottantesimo anno di età);
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i soggetti diversamente abili non autosufficienti con accompagnatore ed i loro accompagnatori fino a un massimo di due persone per soggetto diversamente abile.
- Detta esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e integrazioni, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti.
- gli ospiti del Comune di Bolsena il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune.
- b. Per le strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, così come definiti dal Regolamento Regionale n. 18 del 24/10/2008 e ss.mm., e per le attività agrituristiche, di cui al Regolamento Regionale n. 8 del 23/04/2021 e ss.mm., limitatamente alle attività di ospitalità all'aria aperta quali agricampeggio (art.2 co 1 lett. b), nel caso di soggiorni prolungati per oltre 15 pernottamenti, anche non consecutivi, l'imposta di soggiorno è applicata in misura

ARTICOLO 7 Obblighi del gestore

- a. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare al Comune di Bolsena, entro 16 giorni dalla fine di ogni mese, una comunicazione che contenga i seguenti elementi:
- Il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di giorni di permanenza con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui all'art.6;
- l'imposta totale incassata e gli estremi del versamento effettuato.
- La comunicazione di cui al presente comma è un obbligo del gestore della struttura ricettiva e deve essere effettuata anche nel caso in cui la suddetta comunicazione sia presentata per un importo pari a zero.
- b. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa per via telematica tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione comunale.
- c. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dare agli ospiti informazioni multilingue in appositi spazi, circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
- d.Il gestore della struttura ricettiva, presso il quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
- e. Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente ed è obbligato a effettuare in ogni caso il versamento dovuto al Comune, salvo il diritto di rivalsa sul soggetto passivo.
- g. I gestori delle strutture ricettive presentano dichiarazione cumulativa dei corrispettivi incassati a titolo di imposta di soggiorno secondo modalità indicate con decreto ministeriale. La dichiarazione è inviata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di imposta. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione di cui all'art.10 comma f).

ARTICOLO 8 Versamenti

- a. I soggetti di cui all'art. 4, comma a), entro la fine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
- b. Il gestore della struttura provvede alla riscossione, ne rilascia quietanza e successivamente provvede a versare il riscosso al Comune di Bolsena.
- c. Il gestore della struttura ricettiva deve effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 16 giorni successivi alla fine di ogni mese.
- d. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi, il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.
- e. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune o al soggetto incaricato della riscossione dell'imposta delle somme dovute a titolo d'imposta utilizzando gli strumenti di pagamento previsti dalla normativa vigente.
- f. Il versamento di cui al presente articolo e la dichiarazione di cui all'art.9 devono essere resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso

gestore.

g. Il gestore deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura fiscale, per almeno cinque (5) anni anche al fine di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

ARTICOLO 9 Controlli e Accertamento

- a. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e le disposizioni normative e regolamentari in vigore.
- b. Ai fini delle attività di controllo e accertamento l'Amministrazione comunale può procedere, nel rispetto della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali, ad acquisire documenti, dati e informazioni sia presso le strutture interessate sia presso terzi al fine di verificare veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai gestori delle strutture ricettive.
- c. Le attività di controllo e accertamento di cui al comma (b) possono essere condotte dai competenti Uffici comunali, dalla Polizia Locale o da terzi debitamente incaricati dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 10 Sanzioni

- a. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- b. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui a1 presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
- c. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000.
- d. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- e. Il procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge n. 689/1981.
- f. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.7, comma g) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

ARTICOLO 11 Riscossione coattiva

a. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 12 Rimborsi

- a. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.
- b. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, dietro apposita richiesta all'ufficio comunale competente, mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 13 Contenzioso

a. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 14 Pubblicazione ed entrata in vigore

a. Il presente Regolamento è trasmesso per via telematica al Ministero dell'Economia e Finanze per la sua pubblicazione, ai sensi dell'art.13, co.15 del decreto legge n.201/2011, ed entra in vigore il 1° giorno del 2° mese successivo alla sua pubblicazione nel nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ARTICOLO 15 Rinvio dinamico

- a. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
- b. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

ARTICOLO 16 Disposizioni transitorie e finali

a. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge relative all'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge n. 296/2006.